

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, SALVATERRA, BOMBARDIERI, SPEZIA, LAI, SANTALCO, PALA, DERIU, CENGARLE, D'AMELIO, BEORCHIA, FIMOGNARI, AMADEO, ORIANA, FERRARA Nicola, MEZZAPESA, FORNI, GRANELLI, LAPENTA, SALERNO, DELLA PORTA, COSTA e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1980

Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge in materia di risparmio energetico ed utilizzo delle energie rinnovabili, presentati fino ad oggi si interessano del settore agricolo in modo indiretto, in genere accomunato agli altri settori.

In particolare il disegno di legge del Governo n. 655, in corso di discussione nella Commissione industria del Senato, prevede contributi per l'installazione di impianti utilizzanti le energie rinnovabili « nel settore agricolo e nel settore industriale » senza distinzione.

L'agricoltura, invece, richiede delle norme particolari a causa di alcune proprie caratteristiche e delle ampie possibilità di impiego delle energie rinnovabili offerte. Bisogna prima di tutto considerare che, se è vero che i consumi energetici strettamente aziendali non superano il 2 per cento del consumo totale nazionale, l'intero processo produttivo agricolo (considerando cioè

le industrie fornitrici di mezzi di produzione, gli impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, i consumi domestici rurali) copre una percentuale pari a circa il 15 per cento.

In linea di massima questi consumi hanno la caratteristica di essere decentrati sul territorio, diluiti nel tempo, e necessitano generalmente di basse potenze. È altresì vero che in determinate situazioni la richiesta di energia è vitale per l'agricoltura: basti pensare come esempio alla richiesta di carburanti nei periodi di raccolta, che deve essere soddisfatta senza ritardi pena la perdita della produzione di un intero anno.

Da un lato, quindi, l'agricoltura offre le migliori condizioni per l'impiego delle energie rinnovabili, che non sono certo in grado di soddisfare richieste di energia ad elevata potenza, dall'altro ha una esigenza vitale di forniture di energia.

A tutto questo si aggiunge la capacità dell'agricoltura stessa di produrre energia sia utilizzabile al proprio interno sia da destinare ad altri settori.

I quantitativi di energia chimica (metano, etanolo, ecc.) ricavabili dalla biomassa (prodotti vegetali di produzione e di scarto, rifiuti animali) sono di notevole entità, possono contribuire in misura notevole alla copertura del fabbisogno energetico nazionale e non sono inquinanti.

L'ultimo punto da considerare è che in Italia, e soprattutto nel Mezzogiorno, esistono ancora circa 50.000 aziende agricole non elettrificate; in massima parte si trovano in località isolate dove la realizzazione dell'allaccio comporterebbe un onere eccessivo in termini economici. L'impiego di energie rinnovabili per la produzione di elettricità in queste situazioni può essere economicamente competitivo anche attualmente.

Ma l'introduzione di nuove tecnologie in agricoltura, come è ormai ampiamente sperimentato, richiede dei tempi molto lunghi per la naturale diffidenza a sperimentare attrezzature di cui non sia già ovvia la convenienza e che richiedano una particolare attenzione.

La crisi energetica impone dei tempi molto stretti e per ovviare a ciò è necessaria una intensa attività di promozione e divulgazione presso gli agricoltori da un lato e delle misure di incentivazione particolari, dall'altro, il cui onere per la collettività sarà però ripagato in tempi brevi.

È per questo che si è sentita l'esigenza di presentare un disegno di legge specifico,

che si colloca come complemento ed integrazione di una legge organica e complessiva che affronti il problema del contenimento dei consumi petroliferi nella sua globalità.

Il disegno di legge prevede contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento (elevabile al 60 per cento per le cooperative e per gli impianti utilizzati al fine del disinquinamento) esclusivamente per le attività agricole.

È inoltre previsto il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per quanto non coperto dal punto precedente.

Un contributo in conto capitale è previsto anche per la riattivazione o la costruzione di impianti idroelettrici che sfruttino i piccoli salti d'acqua.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà impartire all'Enel le direttive per il completamento dell'elettrificazione rurale anche mediante l'impiego di energie rinnovabili dove ciò sia economicamente conveniente.

Infine si prevede che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predisponga un programma di informazione e diffusione dell'uso delle energie rinnovabili in agricoltura. Tale programma sarà incentrato sulla realizzazione di impianti dimostrativi situati nelle diverse regioni e utilizzando tutte le tecnologie disponibili allo scopo di valutarne l'effettiva efficacia e di diffonderne i risultati.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

ALLEGATO A

CONSUMI ENERGETICI NAZIONALI DELL'AGRICOLTURA

	mrdi Kcal.	%
<i>Consumi energetici aziendali:</i>		
Ripartizione per scopi:		
usi termici bassa temperatura	6.670	29,0
usi elettrici	1.150	5,0
carburanti	15.180	66,0
	<u>23.000 =</u>	
	2,3 milioni TEP	
	(1) 1,7% sul totale nazionale	

Ripartizione per fonte finale:

	%
carbone, lignite, gas naturale	trasc.
energia elettrica	7,0
GPL (gas di petrolio liquefatto)	2,0
carburanti (benzina, petrolio, gasolio)	72,0
olio combustibile	19,0
legna	non quantificabile

Consumi energetici industrie fornitrici di mezzi di produzione:

	mrdi Kcal.	%
macchine e attrezzature meccaniche	22.900	24,0
prodotti chimici	29.500	30,9
miglioramenti fondiari	43.000	45,1
	<u>95.400</u>	

(2) 6,8% sul totale nazionale

(Segue: ALLEGATO A)

Consumi energetici industrie di trasformazione:

	mrdi Kcal.	%
usi termici bassa temperatura	12.696	59,0
usi termici media temperatura	5.380	25,0
usi termici alta temperatura	—	—
usi elettrici	3.443	16,0
	<u>21.519</u>	

(3) 1,5% sul totale nazionale

Consumi domestici riferiti all'agricoltura:

Mrdi Kcal. 29.751 (4) 2,1% sul totale nazionale

RIASSUNTO:

	mrdi Kcal.	
(1)	23.000	
(2)	95.400	
(3)	21.319	
(4)	29.751	
Perdite di trasformazione e trasporto	23.646	1,7% sul totale nazionale
	<u>193.316</u>	

= 13,8% sul totale nazionale

Fonte: R. Volpi - Industria Italiana Petroli - Centro Studi Agricoli.

N.B. — Non sono compresi i consumi dei trasporti dall'agricoltura verso gli altri settori.

ALLEGATO B

CONSUMI ENERGETICI IN AGRICOLTURA

CONSUMI IN KCAL/ANNO NEI VARI SETTORI	$0,9 \times 10^{12}$	—> irrigazione	2%
	$4,8 \times 10^{12}$	—> attività di prima trasformazione	9%
	$5,6 \times 10^{12}$	—> impianti zootecnici, essiccazione, riscaldamento serre	10%
	$9,1 \times 10^{12}$	—> abitazioni rurali	17%
	$13,8 \times 10^{12}$	—> combustibile per macchine agricole	25%
	$20,2 \times 10^{12}$	—> prodotti chimici	37%
	$54,2 \times 10^{12}$		

CONSUMI AI VARI VALORI ENTALPICI

	Kcal/anno	percentuali
Energia chimica	$33,8 \times 10^{12}$	62%
Energia elettrica	$1,1 \times 10^{12}$	2%
Calore ad alta T (T 200° C)	$0,4 \times 10^{12}$	1%
Calore a media T (100° C e T 200° C)	$1,5 \times 10^{12}$	3%
Calore a bassa T (T 100° C)	$17,4 \times 10^{12}$	32%

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La presente legge stabilisce norme per favorire ed incentivare l'impiego delle energie rinnovabili nel settore agricolo. Le disposizioni contenute nella presente legge devono essere integrate nei programmi triennali, predisposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e approvati dal CIPE, per la promozione e lo sviluppo dell'impiego delle energie rinnovabili.

Art. 2.

Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili da parte dell'agricoltura, sia per scopi produttivi e civili nelle campagne, sia per eventuale cessione ad altri settori, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1980 e di lire 30 miliardi per l'anno 1981.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale per gli investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate e gli enti che provvedono alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, singole o associate, e gli enti che energia termica, elettrica o meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa documentata, elevabile al 60 per cento per le cooperative e per gli impianti che sono utilizzati al fine del disinquinamento.

Art. 3.

Per i fini di cui all'articolo 2, gli investimenti necessari per la installazione di impianti per la utilizzazione delle energie rinnovabili nelle aziende agricole, singole o associate, e negli enti di cui all'articolo pre-

cedente, per la parte non coperta dal contributo di cui al precedente articolo, beneficiano del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento. Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare il 9 per cento elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, per la durata di anni dieci.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 5 per cento, e al 4 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1980 e di lire 15 miliardi per l'anno 1981 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni di acqua rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti che producono o intendono produrre energia elettrica per usi agricoli sia civili che produttivi, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del programma energetico nazionale, sentito l'Enel, impartirà all'Enel medesimo le opportune

direttive per il completamento dell'elettrificazione rurale in Italia anche attraverso l'impiego di sistemi autonomi di produzione di energia che utilizzino le fonti rinnovabili, i piccoli salti idrici e/o sistemi ad energia « totale ».

Analoghe disposizioni dovranno applicarsi a quelle zone rurali classificate dall'Enel come sottoelettrificate. A tal fine l'Enel provvederà ad acquistare gli impianti necessari allo scopo, da reperire tra quelli prodotti su tecnologia prevalentemente nazionale, nelle quantità definite annualmente dal programma energetico nazionale.

Per l'esecuzione del piano di cui al precedente comma, da affidarsi all'Enel secondo le norme contenute nell'articolo 4 e nell'articolo 5, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 404, è autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 e 1981 la somma di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predisporrà, in aderenza alle linee del programma energetico nazionale, un programma di interventi nel settore dell'informazione, promozione e diffusione dell'uso degli impianti che utilizzino energie rinnovabili nelle aziende agricole singole o associate e negli enti che provvedono alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. A tal fine dovrà essere prevista la realizzazione di impianti dimostrativi utilizzanti le energie rinnovabili, da installare nelle aziende agricole e negli enti di cui al comma precedente.

Tali interventi si articolano su due livelli:

a) quelli di interesse nazionale sono realizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche attraverso enti ed organismi specializzati e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) quelli di interesse regionale sono programmati dalle Regioni nel contesto del programma nazionale di cui al primo comma ed attuati dalle Regioni stesse anche attraverso gli enti, gli organismi e le organizzazioni professionali di cui alla lettera *a*).

A tal fine, per l'attività di cui alla lettera *a*) è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1980 e di lire 20 miliardi per l'anno 1981; per l'attività di cui alla lettera *b*) è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1980 e di lire 25 miliardi per l'anno 1981.